

REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1354/86⁽⁷⁾, dispone all'articolo 2, paragrafo 1 che l'aiuto alla produzione è ridotto in caso di superamento del limite di garanzia per i prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1320/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1929/87⁽⁹⁾, ha limitato la concessione dell'aiuto, relativamente alle campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988, negli Stati membri produttori, a determinati quantitativi di pomodori freschi destinati alla trasformazione;

considerando che occorre mantenere per altre due campagne il vigente regime di restrizione della concessione dell'aiuto, con alcuni adattamenti dettati dall'esperienza acquisita; che è in particolare opportuno ripartire le quote di produzione tra le imprese di trasformazione in base ai quantitativi complessivi da esse trasformati nel corso delle ultime tre campagne;

considerando che le imprese che hanno iniziato la loro attività dopo l'inizio della campagna 1986/1987 non hanno beneficiato del regime di aiuto alla produzione; che nell'ambito del nuovo regime è opportuno assegnare loro una quota basata su un periodo di riferimento adeguato;

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha stabilito i quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori che possono beneficiare dell'aiuto comunitario nel corso delle prime quattro campagne successive all'adesione della Spagna e nel corso delle prime cinque campagne successive all'adesione del Portogallo; che occorre tener conto di questi quantitativi complessivi nell'ambito del presente regolamento, procedendo ad un adeguamento della loro ripartizione in funzione dell'andamento dei mercati;

considerando che per consentire un certo margine di sviluppo delle strutture di produzione del settore, è opportuno riservare una percentuale marginale dei quantitativi globali attribuiti in ogni Stato membro alle imprese che inizieranno a produrre nel corso delle campagne 1988/1989 e 1989/1990; che, dati i quantitativi limitati disponibili, conviene attribuirli soltanto ad imprese che offrano garanzie di efficienza e di stabilità;

considerando che, fintantoché si applicheranno le misure che limitano la concessione dell'aiuto alla produzione, è giustificato prevedere che il calcolo del superamento del limite di garanzia si basi esclusivamente sui quantitativi che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le campagne di commercializzazione 1988/1989 e 1989/1990, la concessione dell'aiuto alla produzione si limita, per tutte le imprese di trasformazione di ciascuno Stato membro, ai quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori ottenuti dai seguenti quantitativi, espressi in tonnellate di pomodori freschi:

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 61.

(4) GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

(5) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

(6) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

(7) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 54.

(8) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41.

(9) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 33.